

(N. 1569)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1951 (V. Stampato N. 1752)

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro *ad interim* di Grazia e Giustizia**

(SEJNI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1951

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, dopo le parole: " Ministro per l'industria e commercio ", sono aggiunte le altre: " per esclusivo tramite degli uffici provinciali per l'industria e il commercio " ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

Decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre accertamenti sulla situazione delle scorte relative ad alcune merci e del potenziale di alcuni settori industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA

Art. 1.

Le imprese industriali e commerciali debbono comunicare al Ministro per l'industria e il commercio i dati sulla consistenza, alla entrata in vigore del presente decreto, delle merci indicate nella allegata tabella, firmata dal Ministro predetto, e sulla capacità produttiva delle imprese stesse.

I dati relativi alle merci debbono distintamente specificare, le quantità esistenti nei magazzini delle imprese o di detentori per conto dell'impresa, quelle viaggianti, e quelle già acquistate, anche se non ancora spedite.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, con suo decreto, ordinare a qualunque altro possessore di comunicare al medesimo Ministero, i dati sulle consistenze delle stesse merci possedute alla data predetta per fini inerenti ad ogni altra attività prevista dall'articolo 2195 del Codice civile.

Art. 2.

I dati raccolti non possono essere resi noti per alcun titolo, se non in forma complessiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Art. 3.

Chiunque detiene per fini inerenti ad attività commerciali o industriali, le merci indicate nell'allegata tabella, deve tenere un registro di carico e scarico secondo le modalità che saranno prescritte dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di disporre i controlli e le ispezioni necessarie per assicurare l'osservanza del presente decreto.

Il Ministro può valersi, oltre che dei propri funzionari, e di quelli dell'Ispettorato del lavoro, di funzionari di enti da lui controllati, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni date in virtù del presente decreto, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad uso aziendale ed eseguirvi verifiche e ricerche.

La facoltà preveduta nel comma precedente è data anche ai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, che siano all'uopo delegati dalla stessa. La delegazione è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.

I funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, nei limiti delle loro attribuzioni, acquistano la qualità di ufficiale e, rispettivamente, di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Chiunque omette di comunicare i dati ovvero comunica dati mendaci, o impedisce che si comunichino i dati, è punito, ove il fatto non costi-

tuisca più grave reato, con la multa fino a dieci milioni di lire e nei casi più gravi anche con la reclusione fino ad un anno.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — SEGNI.

Visto: il *Guardasigilli*: SEGNI.

TABELLA DELLE MERCI
ALLE QUALI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO

Carbon fossile, coke e semicoke di carbon fossile.
Minerali di ferro.
Rottami, di ferro, di acciaio e di ghisa, compresi i rottami provenienti da recuperi.
Ghisa allo stato greggio, specolare, legata e di ogni altro tipo da affinazione e da fonderia.
Ferri e acciai, anche legati, in masselli, in blocchi, in lingotti, in blumi, in billette, in bramme e bidoni, in barre, in profilati, laminati e trafilati di ogni tipo.
Correttivi degli acciai.
Rottami di rame anche se provenienti da recuperi.
Rame anche in lega, grezzo, in pani, barre, verghe, lamiere, lastre, tubi, fogli, nastri, in polvere.
Nichelio anche in lega, in matte, greggio, in barre, verghe, profilati, lamiere, piastre, fogli e nastri, in rottame, in gocce.
Stagno anche in lega, greggio, in rottami, in barre e profilati, lamiere, fogli, lastre, nastri, tubi.
Bauxite.
Allumina.
Alluminio anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiere, lastre, nastri, tubi.
Minerali di piombo.
Piombo metalli anche in lega, grezzo, in rottame, in pani, barre, verghe, profilati, lamiere, lastre, nastri, tubi.
Minerali di zinco.
Zinco greggio, anche in lega, matte, rottami, in pani, lingotti, placche, catodi, granelli, in polvere, barre e profilati, lamiere, nastri, lastre, tubi.
Minerali di zolfo.
Zolfo grezzo e raffinati.
Nerofumo.
Cotone greggio, lavato, sgrassato, in cascami, cardato o pettinato.
Linters di cotone.
Lane sudice, lavate, cascami, stracci, cardate o pettinate.
Canapa, grezza, pettinata, stoppa.
Fibre tessili sintetiche, in massa, in fascio, in cascami, cardate, pettinate, pure o miste.
Lattice di gomma elastica.
Gomma elastica naturale o sintetica.
Pasta per carta di stracci, di legno, di paglia.
Cellulosa per fibre tessili.
Legname da opera.
Pelli per tomaie, soles e cinghie di trasmissione.

Visto: *Il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI.